

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio del Consiglio di Stato n. 1206, concernente
la domanda di grazia Lothar Schlothane

(del 21 ottobre 1964)

Lothar Schlothane, è stato condannato, con sentenza 15 luglio 1963, dalla Corte delle Assisi criminali di Lugano, a quattro anni di reclusione, alla privazione dei diritti civili per un periodo di cinque anni, e alla espulsione dal territorio della Confederazione svizzera per un periodo di quindici anni, perchè ritenuto colpevole di furto continuato di gioielli, suppellettili e indumenti di ogni genere, per un valore complessivo di circa Fr. 20.000,—, nonchè di furto di complessivi Fr. 4.000,— in denaro, e di circolazione senza licenza di condurre.

Lothar Schlothane trovasi in carcere dall'8 luglio 1962, giorno del suo arresto. Verificandosi le condizioni di legge, potrebbe venir dimesso dalla casa di pena, ottenendo il beneficio della liberazione condizionale, il 7 marzo 1965.

Con istanza 5 marzo 1964, diretta al Gran Consiglio, il condannato chiede di essere ammesso al beneficio della grazia, a' sensi dell'art. 394 CPS, motivando la richiesta con le condizioni di salute precarie della zia, signora Alma Schlothane, che non le permetterebbero più di acudirire alla gerenza del proprio negozio; donde la necessità di cedere, al più presto, il commercio al nipote.

Il direttore della casa penitenziaria, e il Consiglio di vigilanza, tenuti per legge ad esprimersi sulla domanda di grazia proveniente da un carcerato, hanno dato preavviso negativo.

Pure in senso nettamente negativo, si sono espressi il Procuratore pubblico sottocenerino e il presidente della Camera criminale che ha emesso la sentenza.

La Commissione è dell'avviso che non ricorrono gli estremi per la concessione del beneficio della grazia, per cui propone al Gran Consiglio di respingere la domanda di Lothar Schlothane.

La grazia, rimedio di carattere straordinario che non costituisce giudizio di merito di grado superiore, deve essere concessa in casi del tutto eccezionali, allorchando sia dimostrato che la ulteriore espiazione della pena, costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

Ciò non è dato ravvisare nel caso in esame.

Le precarie condizioni di salute della signora Alma Schlothane, e il desiderio di quest'ultima di cedere il proprio commercio al nipote, al più presto, non sono, a mente di questa Commissione, motivi sufficientemente validi a giustificare la concessione della grazia.

Nè si intravede come, sulla scorta di queste circostanze, l'ulteriore espiazione della pena inflitta al condannato, potrebbe urtare contro principi equitativi o apparire sanzione eccessivamente severa.

La condanna e l'espiazione di una pena privativa della libertà personale manifestano, di solito, conseguenze negative anche per le persone vicine all'interessato, segnatamente per i familiari, senza che ciò possa costituire, in via di principio, motivo di condono della pena.

Neppure la personalità ed il comportamento del richiedente (definito dal giudice, nella sentenza, come « cinico e frenetico ladro »), offre spunti per un preavviso favorevole della domanda. Ed è significativo il fatto che Schlothane, riuscito ad evadere il 6 novembre 1962, non trovò di meglio che commettere, nottetempo, nelle vicinanze, un grosso furto con scasso in una villa.

Non sussistendo le premesse per la concessione della grazia, la Commissione, aderendo al messaggio del Consiglio di Stato, propone la reiezione della domanda.

Per la Commissione delle Petizioni :

Pagani, relatore

Bignasca — Franzi — Ghiggia —

Mengoni — Poma — Tamburini

— Tognini